

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1152

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PERINELLI, FRANCO PASQUALE e LUZZATTO

Presentata il 16 marzo 1964

Riorganizzazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il progetto di statuto che ci onoriamo di presentare alla vostra attenzione riguarda la Biennale di Venezia, retta attualmente da un commissario di nomina ministeriale.

Si tratta di un progetto che vuole mettervi ordine e principi democratici in ottemperanza al disposto costituzionale e nell'interesse della cultura e del Paese, dove ha sede dal lontano 1895 e con le sole interruzioni dei lunghi anni di guerra, la rassegna internazionale delle arti figurative di Venezia, ad ogni biennio, insieme con manifestazioni, ugualmente internazionali, cinematografiche, musicali e teatrali di vastissima risonanza.

Il presente progetto di statuto non è frutto di improvvisazione. Da anni, infatti, i Sindacati degli artisti, gli studiosi, i critici hanno posto la loro attenzione sul problema, ne hanno analizzato i dettagli, ne hanno vagliato le soluzioni e le hanno suggerite. Vi si sono aggiunti nel tempo il Consiglio comunale di

Venezia indicando un convegno di studiosi e di artisti ad alto livello di cultura e la cessata Commissione speciale interparlamentare per le arti, la cui presidenza ebbe ad affidare alla competenza di esperti lo studio dell'intero problema e la conseguente bozza di un nuovo statuto.

Nella passata legislatura numerose proposte di legge furono presentate, alla Camera e al Senato, per dare alla Biennale di Venezia uno statuto moderno e democratico: non ne è stato per altro compiuto l'esame. Riteniamo sia doveroso pertanto sottoporre nuovamente agli onorevoli colleghi il progetto che segue, che sostanzialmente ricalca i progetti presentati nella terza legislatura con il n. 210 al Senato e con il n. 2126 alla Camera. Confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno accoglierne i principi informativi, e avvalersi della nostra proposta per normalizzare finalmente, su basi democratiche, questa importante istituzione veneziana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

« La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte », fondata dal comune di Venezia nel 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33,

convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504; modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, ha lo scopo di far conoscere e mettere in valore le opere dei più significativi artisti contemporanei delle arti figurative, del cinema, del teatro e della musica, di ogni nazionalità e di diffonderne in tutte le classi sociali la conoscenza e la comprensione.

Provvede all'organizzazione ed alla gestione:

a) dell'esposizione internazionale delle arti figurative, che ha luogo a Venezia ogni due anni, istituita con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33;

b) della mostra internazionale d'arte cinematografica, che ha luogo ogni anno a Venezia, istituita con regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 891;

c) del festival internazionale di musica contemporanea e del teatro di prosa, che hanno luogo a Venezia in ogni anno. Organizza all'estero, previo accordo con i Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, mostre d'arte contemporanea italiana di pittura, scultura ed incisione.

Cura l'incremento dell'Archivio storico d'arte contemporanea annesso all'Esposizione internazionale delle arti figurative, e della Cineteca annessa alla mostra internazionale d'arte cinematografica.

Le manifestazioni previste dal secondo comma del presente articolo sono autorizzate in linea permanente.

ART. 2.

L'esposizione internazionale delle arti figurative comprende ogni espressione dell'arte contemporanea; ed esemplari di arte decorativa attuali e nobili dei prodotti della tradizione veneziana.

L'esposizione ha lo scopo di scegliere, far conoscere, mettere in valore, con severa scelta critica, nel raffronto delle varie manifestazioni internazionali d'arte moderna, le opere e gli artisti contemporanei più significativi, italiani e stranieri.

Accanto alle mostre di artisti viventi possono essere allestite mostre retrospettive sia italiane, che straniere, di singoli artisti oppure di gruppi di artisti, che rappresentino tendenze o correnti di interesse storico.

Le Nazioni straniere vi partecipano in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni originarie.

Mostre collettive e personali di artisti stranieri possono essere organizzate, anche d'iniziativa dell'Ente, nel palazzo centrale della esposizione.

ART. 3.

La mostra internazionale d'arte cinematografica ha lo scopo di presentare e di segnalare annualmente le opere migliori della cinematografia mondiale in edizione originale, documentando in tal modo lo sviluppo artistico, scientifico e tecnico di questo mezzo di espressione.

La mostra comprende anche una sezione speciale dedicata al documentario, al film per ragazzi e al film per la televisione. Ha luogo nel periodo estivo e può essere integrata da altre manifestazioni nell'ambito della cultura e della tecnica cinematografica.

ART. 4.

Le altre manifestazioni hanno pure carattere internazionale; sono organizzate dalla Biennale in accordo con il comune di Venezia e con altri enti locali.

Esse sono:

a) il festival internazionale di musica contemporanea, che comprende concerti di musica da camera e sinfonica, esecuzione di opere nuove musicali e coreografiche. Una sezione speciale è dedicata ai giovani compositori e solisti. Ha luogo annualmente durante l'autunno;

b) il festival internazionale del teatro di prosa che comprende spettacoli teatrali all'aperto e in teatro chiuso; può essere integrato da concorsi teatrali a carattere internazionale ed altre manifestazioni di cultura teatrale.

ART. 5.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonché l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinate da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio d'amministrazione, su proposta delle Commissioni di cui al successivo articolo 9.

ART. 6.

Sono organi amministrativi dell'ente il presidente, il Consiglio d'amministrazione, i revisori dei conti.

Sono organi tecnici le Commissioni per ogni branca di attività.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto da:

- a) il sindaco di Venezia, Presidente;
- b) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia mediante votazione nella quale ciascun consigliere vota per non più di due nomi;
- c) tre membri designati dal Consiglio provinciale di Venezia mediante votazione nella quale ciascun consigliere vota per non più di due nomi;
- d) un professore ordinario di storia dell'arte nelle Università, eletto dai professori stessi; un pittore o scultore eletto dai titolari di cattedra delle accademie di belle arti; un compositore o direttore d'orchestra eletto dai titolari di cattedra di composizione dei conservatori; un esperto di architettura eletto dai titolari di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura nelle Facoltà di architettura;
- e) il Presidente dell'Accademia di belle arti di Venezia;
- f) un esperto di teatro di prosa eletto dai professori di storia del teatro e dello spettacolo nelle Università;
- g) tre membri in rappresentanza delle categorie interessate designati rispettivamente dai sindacati degli artisti aderenti alla C.G.I.L., alla C.I.S.L. e alla U.I.L.;
- h) un esperto di cinema designato dall'Associazione di categoria degli autori cinematografici;
- i) un critico cinematografico designato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici della Federazione nazionale della stampa;
- l) un rappresentante del Ministro degli esteri, un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le deliberazioni del Consiglio provinciale e comunale sono soggette al solo controllo di legittimità relativo alle forme di votazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, nella sua prima adunanza, un vice presidente fra le persone di cui alle lettere d), e), f), h), i).

ART. 8.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati al termine del mandato.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, i rispettivi enti mandanti provvedono alla nuova designazione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste per la nomina, ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

ART. 9.

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo amministrativo per il conseguimento degli scopi dell'Ente, e controlla la conformità delle direttive e dei programmi alle norme dello Statuto. Delibera relativamente:

a) all'amministrazione dell'Ente e all'ordinamento dei servizi e degli uffici;

b) alla nomina del segretario generale e dei direttori dell'Esposizione internazionale d'arte contemporanea, della Mostra internazionale d'arte cinematografica, del Festival internazionale di musica contemporanea e del Festival internazionale del teatro di prosa;

c) alla nomina delle quattro Commissioni artistiche, composte di personalità indipendenti della cultura artistica e dell'arte, italiane e straniere, al di fuori del Consiglio di amministrazione stesso;

d) all'applicazione dei regolamenti generali e particolari necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati all'Ente;

e) alla ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse mostre e manifestazioni;

f) alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

g) all'accertamento delle entrate ed alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

h) agli acquisti, all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, legati di qualsiasi natura;

i) al trattamento economico ed allo stato giuridico di tutti i dipendenti, sia in pianta organica che avventizi; agli emolumenti delle Commissioni e degli organi previsti dalla legge e dai regolamenti, nonché agli eventuali rimborsi di spese ai membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, sostenute in dipendenza di incarichi regolarmente ricevuti nell'interesse dell'Ente;

l) all'incremento dell'Istituto storico di arte contemporanea e delle aunesse cineteca e discoteca;

m) alla nomina di Commissioni per la assegnazione di premi istituiti dall'Ente o assegnati all'Ente, su parere delle Commissioni competenti;

n) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle mostre e alle manifestazioni indette dall'Ente;

o) alle transazioni, alle alienazioni e contratti in genere;

p) a tutte le altre materie che gli sono riservate dalla legge e dai regolamenti.

ART. 10.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato non meno di tre volte l'anno: una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo; può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richiama per iscritto. L'invito alle sedute deve essere diramato cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può farsi anche ventiquattro ore prima e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze deliberano validamente se sia presente oltre la metà dei componenti il Consiglio.

I revisori dei conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio.

ART. 11.

Il presidente è l'organo esecutivo del Consiglio d'amministrazione. In particolare:

rappresenta la Biennale e ne firma gli atti e contratti;

dispone per la preparazione dei bilanci e dei conti;

sta in giudizio sia come attore, sia come convenuto;

promuove gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;

cura l'osservanza dei regolamenti;

convoca il Consiglio d'amministrazione e presiede all'esecuzione delle sue deliberazioni.

Nei casi di urgenza e nei limiti fissati dal Consiglio prende le deliberazioni che ritiene opportune per la regolare gestione dell'ente e per la tutela dei suoi diritti, dandone poi comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta per la ratifica.

ART. 12.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare a singoli suoi componenti speciali incarichi.

ART. 13.

Le Commissioni hanno la responsabilità dell'indirizzo culturale ed artistico delle manifestazioni della Biennale.

Propongono al Consiglio d'amministrazione con motivata relazione il piano tecnico-culturale per ogni manifestazione e la relativa assegnazione dei fondi.

ART. 14.

Sulla base di tale piano ciascuna Commissione redige i regolamenti particolari per le proprie manifestazioni; provvede a quanto concerne l'organizzazione e l'ordinamento dell'esposizione, delle mostre e delle manifestazioni del settore corrispondente.

ART. 15.

La Commissione per l'esposizione internazionale delle arti figurative ha anche il compito particolare di:

a) scegliere i nomi e le opere degli artisti italiani da invitare;

b) esprimere voti e consigli nei riguardi delle sezioni estere, l'organizzazione delle quali sarà curata dal direttore dell'esposizione in accordo con i rappresentanti delle Nazioni estere ed in collaborazione con le personalità più eminenti delle arti dei vari Paesi;

c) curare l'organizzazione delle mostre collettive e personali di artisti stranieri, previste dall'ultimo comma dell'articolo 2, nonché delle mostre all'estero, previste dall'ultimo capoverso del secondo comma dell'articolo 1.

ART. 16.

Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

Per l'attuazione dei loro compiti, le Commissioni si avvalgono dell'opera degli uffici e dei servizi della Biennale.

ART. 17.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di sicuri esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputando le relative spese ai capitoli relativi alle particolari branche.

La nomina viene effettuata dal Consiglio d'amministrazione dell'ente, su proposta del-

la Commissione preposta alla manifestazione relativa, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

ART. 18.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Biennale; le Commissioni dai rispettivi Presidenti.

Le adunanze sono valide quando interviene metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle adunanze è tenuta nota in apposito registro ed i verbali di seduta sono firmati in calce dal presidente e dal segretario.

ART. 19.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione e delle Commissioni hanno luogo in Venezia presso la sede della Biennale.

ART. 20.

Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese che l'investito della carica incontra per l'esercizio delle sue funzioni. Ai membri delle Commissioni e delle Giurie sarà corrisposta una indennità diaria, oltre il rimborso delle spese di viaggio, determinata dal Consiglio d'amministrazione con l'osservanza delle norme ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo.

ART. 21.

La Biennale ha un segretario generale e quattro direttori rispettivamente per l'esposizione delle arti figurative, per la mostra d'arte cinematografica e per i festivals della musica e del teatro di prosa, ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

I direttori delle mostre e dei festivals hanno rapporto di lavoro a termine. Il segretario generale, e gli altri funzionari e dipendenti, sono impiegati in pianta organica.

Con apposito regolamento, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, il Consiglio d'amministrazione determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo del-

l'ente, la consistenza numerica ed il trattamento economico del personale avventizio. Il Presidente dell'ente nomina il personale avventizio in relazione alle esigenze della Biennale, entro i limiti numerici fissati dal regolamento interno.

ART. 22.

Il segretario generale dell'ente Biennale dovrà essere un cittadino italiano che abbia sicura competenza nel campo delle arti e della cultura e di riconosciuta capacità organizzativa e tecnica.

È nominato a seguito di pubblico concorso, bandito secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'amministrazione dell'ente.

Il segretario generale durante la sua carica dovrà risiedere a Venezia.

Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, delle cui deliberazioni è l'esecutore per tutto quanto concerne la gestione generale dell'ente. È, inoltre, l'organo di collegamento fra il Consiglio stesso e le Commissioni.

Salvo i compiti specifici attribuiti ai direttori di cui all'articolo seguente, ha la responsabilità dell'organizzazione generale delle manifestazioni indette dall'ente.

ART. 23.

I direttori dell'esposizione delle arti figurative, della mostra d'arte cinematografica, dei festivals della musica e del teatro sono nominati dal Consiglio d'amministrazione e sono membri di diritto delle rispettive Commissioni di cui all'articolo 13.

Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Dovranno essere cittadini italiani competenti nel loro specifico campo e di provata esperienza tecnica ed organizzativa.

Ad essi viene affidata l'esecuzione tecnica delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione e delle Commissioni preposte ai singoli settori di attività.

ART. 24.

La Biennale provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i contributi dello Stato determinati per legge;
- c) con i contributi del comune e della provincia di Venezia, determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli;
- d) con i proventi di gestione;
- e) con eventuali contributi di altri enti.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1 viene provveduto con gestione separata e tutte le spese sono a carico dello Stato sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

ART. 25.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente negli edifici loro destinati e da destinarsi dal comune di Venezia.

Il comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione e manutenzione degli edifici anzidetti e dei giardini circostanti e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

ART. 26.

L'esercizio finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esse si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese del patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'ente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 27.

L'andamento finanziario e contabile della Biennale è controllato da cinque revisori dei conti, nominati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo, dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Venezia.

Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, rispettivamente designati dal Ministro del tesoro e dal Consiglio comunale di Venezia.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti re-

lativi; vigilano sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta l'anno, verifiche di cassa.

I revisori riferiscono al Consiglio d'amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione e su ogni altra questione che interessi la gestione finanziaria ed economica della Biennale.

Essi intervengono alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo per quanto attiene alle questioni relative alla gestione finanziaria.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione liquida ai revisori un compenso per l'opera da essi prestata.

ART. 28.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese deve essere compilato entro il 21 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e presentato all'approvazione del Consiglio d'amministrazione entro il 15 novembre, dopo aver sentito i revisori dei conti.

Non oltre il 30 novembre successivo, il bilancio corredato dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio d'amministrazione e dalle relazioni dei revisori dei conti, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il controllo di legittimità.

ART. 29.

Il presidente è tenuto a rendere il conto consuntivo al Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto, insieme con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo dei revisori dei conti che devono esprimere il loro parere entro il termine di un mese dalla consegna.

ART. 30.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, né è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 31.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze nei rispettivi capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

ART. 32.

I servizi di cassa e bancari sono disimpegnati dalla Tesoreria municipale.

I mandati per essere esigibili devono portare la firma del Presidente e del direttore amministrativo.

ART. 33.

Entro il 30 giugno di ogni anno il presidente deve sottoporre al Parlamento, e per esso alle Commissioni dell'Istruzione della Camera e del Senato il conto consuntivo dell'ultima gestione, il bilancio preventivo della gestione in corso, e una dettagliata relazione delle attività e delle iniziative dell'ente, nonché la contabilità delle gestioni speciali di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2.

La medesima relazione viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del turismo e dello spettacolo, nonché al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia.

ART. 34.

La Biennale usufruisce per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle norme legislative in vigore.

ART. 35.

Durante il periodo delle manifestazioni della Biennale vengono concesse riduzioni ferroviarie, nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La Biennale è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione, le quote di cui al decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2684.

ART. 36.

La Biennale è esente dalla imposta di ricchezza mobile.

Essa usufruisce della rappresentanza, del patrocinio in giudizio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 37.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio d'amministrazione della Biennale provvederà al riordinamento degli uffici e dei servizi in base alle sue nuove esigenze, nonché alla compilazione del regolamento di cui all'articolo 23.

ART. 38.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.